

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2094 del 21/04/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 <i>ç</i> SOCIETÀ ORGANICA SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FERRARA, VIA F. SUTTER N. 17 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 101/2020 E SMI, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA, SITO IN FAENZA, VIA CONVERTITE N. 8, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2236 del 21/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – **SOCIETÀ ORGANICA SRL**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI **FERRARA**, **VIA F. SUTTER N. 17 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 101/2020** E SMI, PER L'UTILIZZO AGRONOMO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA, SITO IN **FAENZA**, **VIA CONVERTITE N. 8**, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99. **MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l' AUA adottata da questa ARPAE con **DET – AMB n. 101/2024 del 10/01/2024**, a favore della **Società Organica srl (P. IVA 02132480381)**, avente sede legale in comune di **Ferrara**, **Via F. Sutter n. 17**, per l'esercizio dell'attività di **utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della società Caviro Extra spa, sito in Faenza, via Convertite n. 8**, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- ✓ autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.**

VISTA l'istanza presentata a questa ARPAE in data 29/01/2026, e acquisita con PG 18068/2026 del 29/01/2026 (pratica Sinadoc n. 6017/2026), dalla **Società Organica srl (P.IVA 02132480381), avente sede legale in comune di Ferrara, Via F. Sutter n. 17**, con la quale chiede la **modifica non sostanziale dell'AUA n. 101/2024 del 10/01/2024, relativa alla richiesta di stralcio della seguente prescrizione** *“la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale”*, **presente nell'allegato A lettera N), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto;**

VISTA la nota PG 29017/2026 del 16/02/2026 (pratica Sinadoc: 9369/2026) **relativa alla richiesta di integrazione nell'AUA di cui all'oggetto, dei terreni della Società Agricola Martelli Gianluca e Claudio S.S., siti in comune di Ravenna;**

VISTA la successiva nota PG 47735/2026 del 16/03/2026 (pratica Sinadoc 9369/2026) **relativa alla richiesta di integrazione nell'AUA di cui all'oggetto, dei terreni della Società Agricola Andruccioli Bruno, Mirko e Fabio S.S., siti in comune di Bagnacavallo, Ravenna e Russi;**

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii per la pratica ARPAE n. 6017/2026, emerge che:

- la Società, svolge attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, consulenza in materia di gestione dei rifiuti;
- la Società, ha presentato a questa ARPAE di Ravenna in data 29/01/2026 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita con P.G.18068/2026 del 29/01/2026, per **la modifica non sostanziale dell'AUA n. 101/2024 del 10/01/2024 relativa alla richiesta di stralcio della prescrizione presente nell'allegato A lettera N), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto;**
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato alla Società Organica srl con nota PG 29534/2026 d del 16/02/2026;
- considerato che con nota **PG 29017/2026 del 16/02/2026 e successiva nota PG 47735/2026 del 16/03/2026** la Società ha chiesto l'integrazione nell'AUA n. 101/2024 del 10/01/2024, dei terreni della Società Agricola Martelli Gianluca e Claudio S.S., siti in comune di Ravenna e della Società Agricola Andruccioli Bruno, Mirko e Fabio S.S., siti in comune di Bagnacavallo, Ravenna e Russi;

□ **la modifica non sostanziale è pertanto relativa a:**

- ✓ **richiesta di stralcio della seguente prescrizione** “*la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale*”, **presente nell’allegato A lettera N), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’AUA di cui all’oggetto;**
- ✓ **integrazione dei terreni della Società Agricola Martelli Gianluca e Claudio S.S., siti in comune di Ravenna e della Società Agricola Andruccioli Bruno, Mirko e Fabio S.S., siti in comune di Bagnacavallo, Ravenna e Russi;**

VISTO che null’altro muta rispetto a quanto autorizzato con l’ A.U.A. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **101/2024 del 10/01/2024;**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall’inquinamento:

- *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all’autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all’autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 “*Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 “*Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e*

l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";

- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA. adottata da questa ARPAE con **DET – AMB n. 101/2024 del 10/01/2024**, a favore della **Società Organica srl**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l' A.U.A. sopracitata;

CONSIDERATO che la **Società Organica srl**, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR N.59/2013, **la modifica non sostanziale dell' A.U.A. DET – 101/2024 del 10/01/2024** a favore della **Società Organica srl (P. IVA 02132480381)**, avente **sede legale in comune di Ferrara, Via F. Sutter n. 17**, per l'esercizio dell'**attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della società Caviro Extra**

spa, sito in Faenza, via Convertite n. 8, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , nei seguenti termini :

→ viene eliminata la seguente prescrizione:

“la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale”, **presente nell'allegato A lettera N), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA n. 101/2024 del 10/01/2024;**

→ viene aggiunta la seguente prescrizione:

“l'integrazione di nuovi terreni costituisce una **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. **101/2024 del 10/01/2024 e successive modifiche e integrazioni (SMI)**”

→ viene aggiunto il seguente allegato C):

“elenco terreni in disponibilità della Società Organica srl per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della società Caviro Extra spa, sito in Faenza, via Convertite n. 8”, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA n. 101/2024 del 10/01/2024

2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni **contenute negli allegati al provvedimento di adozione dell'AUA n. 101/2024 del 10/01/2024** che riportano le condizioni e prescrizioni specifiche per l'**utilizzo agronomica dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto della società Caviro Extra spa, sito in Faenza, via Convertite n. 8** ;
 3. DI MANTENERE **invariata la validità dell' A.U.A.**, fissata in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte dello SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013
 4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE SAE di ravenna o chi ne fa le veci;
 5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO C)**ELENCO TERRENI IN DISPONIBILITA' PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI prodotti dall'impianto della società Caviro Extra spa, sito in Faenza, via Convertite n. 8 .**

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	110	126	25,00
RAVENNA	A	110	129	7,13
RAVENNA	A	245	63	0,49
RAVENNA	A	246	92	5,12
RAVENNA	A	246	93	0,28
RAVENNA	A	245	103	0,91
RAVENNA	A	245	104	0,98
RAVENNA	A	245	105	0,35
RAVENNA	A	245	106	0,59
RAVENNA	A	246	94	0,35
RAVENNA	A	246	95	0,4
RAVENNA	A	246	96	1,56
RAVENNA	A	257	124	4,22
RAVENNA	A	257	7	1,04
RAVENNA	A	257	80	0,64
RAVENNA	A	257	81	0,49
RAVENNA	A	257	83	0,11
RAVENNA	A	257	84	0,11
RAVENNA	A	257	85	0,1
RAVENNA	A	257	86	0,66
RAVENNA	A	256	54	2,23
RAVENNA	A	256	55	0,2
RAVENNA	A	256	56	0,17

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	256	57	0,17
RAVENNA	A	256	58	0,29
RAVENNA	A	256	59	0,34
RAVENNA	A	256	60	1,52
RAVENNA	A	257	70	1,35
RAVENNA	A	257	75	0,66
RAVENNA	A	257	105	2,99
RAVENNA	A	257	89	1,08
RAVENNA	A	257	90	0,5
RAVENNA	A	257	114	1,32
RAVENNA	A	257	115	0,33
RAVENNA	A	258	68	0,33
RAVENNA	A	258	70	0,28
RAVENNA	A	258	73	0,33
RAVENNA	A	258	74	1,17
RAVENNA	A	258	93	0,49
RAVENNA	A	258	99	2,28
RAVENNA	A	258	97	2,64
RAVENNA	A	259	6	0,45
RAVENNA	A	259	78	4,19
RAVENNA	A	259	79	2,46
RAVENNA	A	259	86	1,22
RAVENNA	A	259	144	5,91
RAVENNA	A	259	148	4,97
RAVENNA	A	259	63	5,26
RAVENNA	A	259	77	1,43

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	259	74	0,26
RAVENNA	A	259	75	3,75
RAVENNA	A	259	76	0,51
RAVENNA	A	258	67	14,05
RAVENNA	A	258	85	1,19
RAVENNA	A	258	119	0,53
RAVENNA	A	259	3	0,66
RAVENNA	A	259	64	1,58
RAVENNA	A	258	71	8,15
RAVENNA	A	258	81	3,05
RAVENNA	A	259	9	1,48
RAVENNA	A	110	184	3
RAVENNA	A	110	185	0,04
RAVENNA	A	110	186	0,01
RAVENNA	A	110	22	2,32
RAVENNA	A	110	27	48,9
RAVENNA	A	110	62/A	1,21
RAVENNA	A	55	33	0,03
RAVENNA	A	55	83	0,5
RAVENNA	A	55	135	1,58
RAVENNA	A	55	152	0,4
RAVENNA	A	55	151	0,33
RAVENNA	A	55	170	0,64
RAVENNA	A	55	171	0,6
RAVENNA	A	55	25	0,43
RAVENNA	A	55	46	2,94

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	55	50	0,0064
RAVENNA	A	55	101	0,0043
RAVENNA	A	55	141	0,28
RAVENNA	A	55	143	3,01
RAVENNA	A	55	47	2,83
RAVENNA	A	55	127	5,84
RAVENNA	A	55	48	3,6
RAVENNA	A	56	76	0,36
RAVENNA	A	170	137	0,55
RAVENNA	A	170	304	14,26
RAVENNA	A	110	137	28
RAVENNA	A	110	2	0,11
RAVENNA	A	110	30	2,94
RAVENNA	A	170	170	0,54
RAVENNA	A	170	196	0,11
RAVENNA	A	170	297	2,97
RAVENNA	A	170	161	1,41
RAVENNA	A	170	169	1,12
RAVENNA	A	56	128	0,53
RAVENNA	A	56	238	17,52
RAVENNA	A	57	1034	0,25
RAVENNA	A	57	1227	0,59
RAVENNA	A	226	77	39,9
RAVENNA	A	226	38	0,59
RAVENNA	A	232	79	8,8
RAVENNA	A	232	84	2,8

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	232	84	1,49
RAVENNA	A	232	80	1,01
RAVENNA	A	232	116	14,47
RAVENNA	A	232	118	0,26
RAVENNA	A	232	111	6,27
RAVENNA	A	232	76	0,45
RAVENNA	A	232	85	0,4
RAVENNA	A	232	92	17,16
RAVENNA	A	232	59	1,14
RAVENNA	A	232	82	2,5
RAVENNA	A	232	106	14,14
RAVENNA	A	232	89	16,84
RAVENNA	A	237	74	2,86
RAVENNA	A	237	98	0,2
RAVENNA	A	237	98	0,13
RAVENNA	A	237	51	2,03
RAVENNA	A	238	24	1,57
RAVENNA	A	238	40	0,83
RAVENNA	A	238	83	13,1
RAVENNA	A	237	96	11,75
RAVENNA	A	237	73	0,36
RAVENNA	A	226	17	12,7
RAVENNA	A	232	97	1,52
RAVENNA	A	232	88	2,98
RAVENNA	A	232	20	8
RAVENNA	A	232	94	0,13

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	237	24	0,63
RAVENNA	A	238	37	0,64
RAVENNA	A	238	55	6,11
RAVENNA	A	239	500	6,95
RAVENNA	A	239	55	6,6
RAVENNA	A	249	9	3,83
RAVENNA	A	249	65	3,4
RAVENNA	A	249	58	15,5
RAVENNA	A	249	101	1,04
RAVENNA	A	249	56	6,7
CERVIA	-	49	18	2,56
CERVIA	-	50	41	0,91
CERVIA	-	50	4	4,51
CERVIA	-	50	85	6,25
CERVIA	-	50	34	7,66
CERVIA	-	50	31	0,84
CERVIA	-	50	31	0,4
CERVIA	-	50	24	0,97
CERVIA	-	50	32	0,84
CERVIA	-	50	33	1,2
CERVIA	-	50	6	1,46
CERVIA	-	50	12	2,27
CERVIA	-	50	14	1,75
CERVIA	-	50	16	0,9
CERVIA	-	67	86	3
CERVIA	-	49	33	0,57

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
CERVIA	-	49	19	0,46
CERVIA	-	67	1	0,47
RAVENNA	C	60	63	7,82
RAVENNA	C	62	45	39,38
AVENNA	A	101	840	1,6400
RAVENNA	A	101	862	0.2200
RAVENNA	A	101	864	0,7500
RAVENNA	A	101	839	3,2100
RAVENNA	A	100	57/A	4,3800
RAVENNA	A	100	59	0,6200
RAVENNA	A	100	57/B	4,7500
RAVENNA	A	123	226/A	0,7000
RAVENNA	A	146	347/A	0,8400
RAVENNA	A	146	353	0,0200
RAVENNA	A	146	401/A	2,7400
RAVENNA	A	146	405	0,5000
RAVENNA	A	123	226/B	0,0500
RAVENNA	A	146	347/B	1,3900
RAVENNA	A	146	401/B	3,5600
RAVENNA	A	123	230	2,4600
RAVENNA	A	123	369	1,3800

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	146	2	0,0100
RAVENNA	A	146	387	0,0900
RAVENNA	A	146	401/C	4,9000
RAVENNA	A	146	401/D	0,4500
RAVENNA	A	146	403	2,0500
RAVENNA	A	146	404	0,0300
BAGNACAVALLO	-	12	131	1,8200
BAGNACAVALLO	-	12	132	0,8600
BAGNACAVALLO	-	12	155	1,2400
BAGNACAVALLO	-	12	3	0,0300
BAGNACAVALLO	-	22	50	1,4700
BAGNACAVALLO	-	22	78	2,4500
BAGNACAVALLO	-	22	91	3,7600
BAGNACAVALLO	-	22	92/A	1,2000
BAGNACAVALLO	-	22	154	0,0900
BAGNACAVALLO	-	22	164	0,6200
BAGNACAVALLO	-	22	92/B	0,7000
BAGNACAVALLO	-	22	93	1,5800
BAGNACAVALLO	-	22	94	0,2400
BAGNACAVALLO	-	22	95	0,5500
BAGNACAVALLO	-	22	96	0,0500
BAGNACAVALLO	-	22	97	0,3100
RAVENNA	A	20	70	0,3600
RAVENNA	A	20	87	1,1800
RAVENNA	A	21	210	2,1700
RAVENNA	A	28	101	2,1900
RAVENNA	A	28	87	1,1700
RAVENNA	A	28	88	0,6600
RAVENNA	A	23	127	1,2200
RAVENNA	A	23	90	1,4900
RAVENNA	A	24	16	0,7000
RAVENNA	A	24	23	1,3100
RAVENNA	A	24	61	0,4000
RAVENNA	A	24	62	0,3700
RAVENNA	A	24	92	1,7600
RAVENNA	A	24	94	0,2800

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	24	17	0,7600
RAVENNA	A	24	24	0,7000
RAVENNA	A	24	56	2,4500
RAVENNA	A	24	57	0,3600
RAVENNA	A	24	60	0,3200
RAVENNA	A	24	63	0,2800
RAVENNA	A	24	27	1,7400
RAVENNA	A	24	83/A	2,7500
RAVENNA	A	24	83/B	5,0000
RAVENNA	A	33	120/B	2,8100
RAVENNA	A	33	96/A	0,7000
RAVENNA	A	33	94/A	2,7400
RAVENNA	A	34	158/B	0,9300
RAVENNA	A	33	120/A	1,2700
RAVENNA	A	33	91	0,7800
RAVENNA	A	33	93	0,3300
RAVENNA	A	33	94/C	0,7900
RAVENNA	A	33	96/B	0,0100
RAVENNA	A	33	92	0,6600
RAVENNA	A	33	94/B	3,0000
RAVENNA	A	34	157	0,5700
RAVENNA	A	34	158/A	0,7500
RAVENNA	A	33	90/A	5,0000
RAVENNA	A	33	55	0,0800
RAVENNA	A	33	90/B	4,8700
RUSSI	-	7	109	2,3900
RUSSI	-	7	110/A	0,2100
RUSSI	-	7	175/A	1,9500
RUSSI	-	7	11/A	1,2600
RUSSI	-	7	110/B	0,0300
RUSSI	-	7	111	0,2300
RUSSI	-	7	175/B	1,5700
RUSSI	-	7	178	1,5300
RUSSI	-	7	11/B	4,6000
RUSSI	-	37	368	0,1500
RUSSI	-	37	369	0,8300
RUSSI	-	37	370	0,4500
RUSSI	-	37	371	2,0400
RUSSI	-	40	110	0,5700
RUSSI	-	40	111	0,5400
RUSSI	-	40	20	0,8800
RUSSI	-	40	21	1,2700
RUSSI	-	40	57	0,6800
RAVENNA	A	153	40	4,3600

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUS (ha)
RAVENNA	A	153	41	0,1800

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.